



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 154 DEL 06.12.2019**

**OGGETTO: Ricorso ex art. 360 c.p.c. con contestuali motivi promosso dalla Sig.ra Lanza Vitanza Caterina dinanzi alla corte di Cassazione. Rappresentanza legale in giudizio e Nomina legale.**

L'anno **Duemiladiciannove**, addi **Sei** del mese di **Dicembre** alle ore **13,00** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

				P	A
1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO	<b>P</b>	
2	GIARDINA	CARMELO	VICE SINDACO	<b>P</b>	
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	<b>P</b>	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE		<b>A</b>
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	<b>P</b>	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Sindaco Pancrazio Lo Turco** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;  
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;  
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;  
Vista la L.R. 44/91;  
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

### DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:  
**Ricorso ex art. 360 c.p.c. con contestuali motivi promosso dalla Sig.ra Lanza Vitanza Caterina dinanzi alla corte di Cassazione. Rappresentanza legale in giudizio e Nominando all'uopo legale dell'Ente l'Avv. Angelo Marturano con studio in Giardini Naxos che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.**

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva.**

**Snf/Lrt/UffSegr**



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS**  
Città Metropolitana di Messina

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE**

N. 165 DEL 04.12.2018

<b>Oggetto</b>	<b>Ricorso ex art. 360 c.p.c. con contestuali motivi promosso dalla Sig.ra Lanza Vitanza Caterina dinanzi alla Corte di Cassazione. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale</b>
<b>Settore</b>	<b>Ufficio Contenzioso</b>
<b>Proponente</b>	<b>Assessore al Contenzioso</b>

La sottoscritta Russo Raffaella, Responsabile dell'Istruttoria dell'Ufficio Contenzioso, dichiara di aver istruito la seguente proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della G.M., attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa di prevenzione della corruzione e dal vigente P.T.P.C.T., di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale in relazione all'oggetto dell'atto, né in situazioni che danno luogo a obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

**L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO**

**Premesso che:**

- presso il Tribunale di Messina risultava pendente un procedimento a cognizione ordinaria R.G. n. 683/06 promosso dai Sigg.ri Tracinà Antonina + altri contro questo Comune ed il Consorzio di irrigazione Saie Schisò, per il quale questo Ente non risultava costituito in giudizio;
- la G.M. con delibera n. 106 del 24.10.2013 ha conferito incarico di rappresentanza legal ein giudizio, per la difesa dell'Ente nel superiore giudizio, relativamente alla fase di merito, all'Avv. Angelo Marturano;
- il giudizio di cui sopra si definiva con Sentenza n. 3312/16 del 07.12.2016 emessa dal Tribunale Civile di Messina;
- in data 06.02.2017 Prot.n. 3403, l'Avv. Marturano ha trasmesso atto di appello, dinanzi alla Corte di Appello di Messina, proposto dal Consorzio d'irrigazione Saia Schisò, avverso la sentenza n. 3312/2016 del Tribunale di Messina, notificato allo stesso;
- la G.M. con delibera N. 28 del 27.02.2017 conferiva incarico di rappresentanza legale in giudizio per la difesa dell'Ente, nel superiore giudizio, all'Avv. Marturano;
- il giudizio di cui sopra si definiva con con Sentenza n.- 700/2019 emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 18.07.2019;

**Vista** la nota Prot.n. 22553 del 08.11.2019, con la quale l'Avv. Marturano ha trasmesso a questo Ente ricorso ex art. 360 c.p.c. con contestuali motivi, promosso dalla Sig.ra Lanza Vitanza Caterina, dinanzi alla Corte di Cassazione di Roma, avverso la Sentenza n. 700/2019, emessa dalla Corte di Appello di Messina; (ALL. 1)

**Che** con nota prot. n. 22811 del 13.11.2019, copia del ricorso in questione è stata trasmesso al Responsabile del IV^ Settore, al Sindaco ed all'Assessore al Contenzioso, al fine di ricevere le opportune valutazioni e/o determinazioni in merito;

**Che** con disposizione apposta in calce alla suddetta nota il Sindaco dispone all'Ufficio Contenzioso la predisposizione degli atti necessari al fine di proporre opposizione al suddetto ricorso in Cassazione;

**Vista** la delibera G.M. n. 103 del 28.06.2016, atto di indirizzo per l'affidamento della rappresentanza legale in giudizio del Comune di Giardini Naxos, e successiva N. 121 del 31.07.2018 di conferma, che al punto 3) prevede che nell'affidamento della rappresentanza giudiziale si dovrà tener conto anche della *“Conseguenzialità, continuità e complementarietà con altri incarichi avente lo stesso oggetto”*;

**Visto** l'allegato schema di disciplinare (ALL. 2) recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali di Studio;

**Preso atto** che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.L.gs n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

**Vista** la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che *“tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso”*;

**Considerato** che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è soggetta ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

**Vista** la Determina Dirigenziale N. 95 del 09.10.2018 con cui è stato approvato l'elenco dei legali di questo Comune, suddiviso in quattro sezioni, per l'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 24.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la qual è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

**Ritenuto**, conseguentemente, di dovere assumere il relativo impegno di spesa per l'importo di €. 2.207,65 compreso Iva, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali;

**Visto** il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il d.lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

## **PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE**

**Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:**

1) **Autorizzare** la costituzione in giudizio e l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa dell'Ente nel ricorso ex art. 360 c.p.c. con contestuali motivi, dinanzi alla Corte di Cassazione, promosso dalla Sig. Lanza Vitanza Caterina, di cui meglio in premessa ;

2) **Nominare**, a tal fine un legale per la difesa degli interessi dell'Ente nel superiore giudizio, con ogni facoltà di legge a tutela del Comune;

3) **Disporre** che detto incarico legale risulta conferito nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di incarico - che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale conferito;

4) **Prenotare** la spesa complessiva di €. 2.207,65 al Cap. 1245 del bilancio esercizio 2019, imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;

5) **Approvare** il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA- CAP.:1245			
Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO €.	ANNO/MESE	IMPORTO €.
2019	2207,65	2019	2207,65
<b>TOTALE</b>	<b>2207,65</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2207,65</b>

6) **di dare** atto che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;

7) **di demandare** al Responsabile del Servizio l'assunzione del provvedimento di impegno di spesa complessivo;

8) **di dare atto** che alla liquidazione delle somme a titolo di acconto e saldo si provvederà in base ai termini ed alle condizioni fissate dal disciplinare sottoscritto con il professionista, in conformità allo schema allegato con il presente provvedimento;

9) **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo;

10) **trasmettere** copia al Responsabile del IV^ Settore ed al Responsabile Ufficio Contenzioso.

Il Responsabile dell'Istruttoria

  
02-12-2019

Il Proponente



Al - 1

COPIA

ECCELLENTISSIMA CORTE DI CASSAZIONE

Ricorso ex art.360 c.p.c. con contestuali motivi

LANZA VITANZA CATERINA, nata a Napoli il 26.12.1975, e residente in Giardini-Naxos (ME), via Larunchi n.15, c.f.:LNZCRN75T66F839M, rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Fleres (c.f.:flrtm53p01f158q) del Foro di Messina ed iscritto all'albo delle giurisdizioni superiori, presso il cui studio in Roccalumera, via Umberto I° n.230 elegge domicilio (con recapito professionale in Roma, via Emanuele Filiberto, 109, studio Pirrone) giusta procura speciale rilasciata con separato atto allegato in calce al presente ricorso, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni a mezzo la PEC: [avv.fleres@pec.giuffre.it](mailto:avv.fleres@pec.giuffre.it), o tramite fax al n.0942-744588,

RICORRENTE

**CONTRO**

IL CONSORZIO di IRRIGAZIONE "SAIA SCHISO" in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, cod.fisc./P.IVA:00283370831, elettivamente domiciliato in 98037 Letojanni (ME), via Vittorio Emanuele n.137, presso e nello studio del loro procuratore costituito in appello Avv. Giacomo Rossini del Foro di Torino (c.f.:RSSGCM76B02A518S, Fax 0942-897676, PEC:[avvgiacomorosini@legalmail.it](mailto:avvgiacomorosini@legalmail.it)),

RESISTENTE


**E**

Del COMUNE DI GIARDINI-NAXOS in persona del Sindaco suo legale rappresentante pro-tempore, cod.fisc./P.IVA:00343940839, elettivamente domiciliato in 98035 Giardini-Naxos (ME), via Ciminello n.1, presso e nello studio del loro procuratore costituito in appello Avv. Angelo Marturano del Foro di Reggio Calabria (P.IVA:02032090801, [angelo.marturano@yahoo.it](mailto:angelo.marturano@yahoo.it) Fax 0942-897676),

RESISTENTE

**E NEI CONFRONTI DI**

DE VITA GIOVANNI, nato a Catania il 31.05.1958, cod. fisc.:DVTGNN58E31C351Y, e DE VITA MARIA GIOVANNA, nata a Catania il 21.06.1956, cod. fisc.:DV'IMGV56H61C351Q, in proprio che quali eredi della sig.ra 'TRACINA' ANTONINA, deceduta il 02.04.2016, entrambi elettivamente domiciliati in 98039 Taormina (ME), vico Sacramento n.4, presso e nello Studio Legale Cardone, giusto quanto risulta dichiarato nel mandato dei loro procuratori costituiti in appello Avv.ti Pietro Arena (cod.fisc.:RNAPTR39A01F29M) e



Bartolo Arena (cod.fisc.: RNABLT67T01C351U) del Foro di Catania (c.f.:RSS GCM76B02A518S, Fax 0953-70111, PEC:bartolo.arena@pec.ordineavvocati catania.it),

RESISTENTI

### AVVERSO

la sentenza n.700/2019, emessa dalla Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, depositata in Cancelleria e pubblicata il 24.09.2019, e notificata a mezzo PEC nella stessa data (*di cui copia è depositata nel fascicolo del presente giudizio*), con la quale si statuiva quanto segue: *"La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nell'causa iscritta al n.43/2017 R.G. A. sull'appello proposto dal Consorzio d'irrigazione "Saia Schisò" avverso la sentenza del Tribunale di Messina n.3312/2017 emessa il 07.12.2017, così provvede: In accoglimento dell'appello, rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da De Vita Giovanni, De Vita Maria Giovanna, Lanza Vitanza Caterina e Tracina Antonina nei confronti del Consorzio d'irrigazione "Saia Schisò". Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Pone, in egual misura, a carico del Consorzio d'irrigazione "Saia Schisò" e del Comune di Giardini Naxos le spese della consulenza espletata in primo grado. Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 18.07.2019".*

Oggetto: responsabilità extracontrattuale con domanda risarcitoria;

Valore: fino ad € 50.000,00, ed è compreso entro il terzo scaglione.

Sintesi dei motivi: 1) pag.4 -nullità della sentenza n.700/2019, ai sensi dell'art. 360 n.4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di legge, in relazione dell'art. 2051 c.c.; 2) pag.9 - omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n.5 c.p.c., in relazione all'art.2043 c.c.; 3) pag.10 - omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n.5, in relazione dell'art. 112 c.p.c.; 4) pag. 12 - spese di lite: nullità della sentenza per violazione -derivante dal mancato rigetto dell'appello- della norma processuale sul regolamento delle spese di lite (art.91 c.p.c.), in relazione all'art.360, n.4, c.p.c.-

### FATTO

- con citazione del 21-22.06.2006 (*depositata in originale nell'allegato fascicolo del primo grado*) la ricorrente e Tracina Antonina chiamavano in giudizio il Consorzio d'irrigazione "Saia Schisò" ed il Comune di Giardini Naxos per sentire dichiarare la loro

responsabilità per i danni che le stesse stavano subendo all'interno degli immobili di loro rispettiva proprietà, sito in Giardini-Naxos, via Larunchi n.ri 13-15.

A seguito della mancata iscrizione della causa nei termini di legge prima la sig.ra Tracinà Antonina in data 12.10.2006 e poi autonomamente Lanza Vitanza Caterina in data 10.11.2006, riassumevano la causa nei confronti dei medesimi precitati convenuti.

Le due cause venivano iscritte separatamente a ruolo, una portante il n.693/2006 R.G.A.C. e l'altra portante il n.823/2006 R.G.A.C. ambedue presso la Sezione distaccata del Tribunale di Taormina al n.693/2006 R.G.A.C.

Si costituivano i convenuti, anche se in tempi totalmente diversi, che assumevano posizioni difensive differenti, accusandosi reciprocamente dei danni causati.

I due giudizi venivano riuniti con ordinanza del 10.10.2007 al giudizio più vecchio e, contestualmente, si disponeva l'acquisizione del fascicolo ATP portante il n.6215/2005 del Tribunale di Taormina e, contestualmente era disposta CTU.

Con atto d'intervento del 10.07.2007 chiedevano di essere ammessi al giudizio i sigg.ri De Vita Giovanni e De Vita Maria Giovanna, che denunciavano gravi danni provenienti dalla condotta idrica per cui è causa anche negli immobili di loro proprietà. Nelle more del giudizio iscritto al n.693/2006, Tracinà Antonina, De Vita Giovanni e De Vita Maria Giovanna spiegavano ricorso ex art. 700 c.p.c.

Per la chiusura delle sezioni distaccate del Tribunale la causa veniva spostata al Tribunale di Messina che, con sentenza del 07.12.2016 n.3312 (*depositato nell'allegato fascicolo del secondo grado*), accertava e dichiarava la responsabilità del Consorzio "Saia Schisò" per i danni causati agli immobili degli attori (Lanza Vitanza, Tracinà e i due De Vita), condannando il Consorzio "Saia Schisò" al risarcimento dei danni, che furono liquidati in primo grado per i sigg.ri Tracinà-De Vita in €9.033,00 ed € 12.278,00 alla odierna ricorrente.

Rigettava invece la domanda risarcitoria che era stata anch'essa formulata nei confronti del Comune di Giardini-Naxos e condannava il Consorzio "Saia Schisò" al pagamento delle spese in favore dei danneggiati mentre condannava questi ultimi e lo stesso Consorzio alla rifusione, in ragione del 50% ciascuno, delle spese in favore del Comune.

Avverso tale decisione il Consorzio d'irrigazione "Saia Schisò", proponeva appello, insistendo per il rigetto delle domande risarcitorie formulate nei propri confronti e la condanna del Comune di Giardini-Naxos a rispondere del risarcimento dei suddetti liquidati danni (*vedasi copia ufficio depositato in originale nel fascicolo d'ufficio del gravame*). Si costituivano tutte le altre parti del giudizio e chiedevano il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 14.02.2019 la Corte d'Appello di Messina poneva la causa a sentenza con i termini e in data 24.09.2019, con pubblicazione effettuata nello stesso giorno, veniva depositata in cancelleria la Sentenza n.700/2019 che accoglieva l'appello e decideva la causa come da dispositivo sopra integralmente trascritto.

#### DIRITTO

Avverso la sentenza n.700/2019, resa il 24.09.2019 dalla Corte d'Appello di Messina, LANZA VITANZA CATERINA, rilevato che la stessa è palesemente nulla ed illegittima, propone ricorso per cassazione per i seguenti fondati

#### MOTIVI

A) Nullità della sentenza n.700/2019, ai sensi dell'art. 360 n.4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all'art. 2051 c.c.;

La legge, ed in particolare l'art. 2051 del codice civile, stabilisce che il danno causato da una cosa deve essere risarcito dal soggetto che la ha in custodia.

Nel caso di specie stiamo trattando del un tubo di un canale di irrigazione, che ha una capienza ed una portata veramente notevole, perché attraverso di esso viene fornita e distribuita l'acqua per l'irrigazione agricola di tutta la vasta area denominata Schisò. A causa di consistenti perdite di questo tubo sono derivati i gravi, ingiusti ed ingentissimi danni agli immobili della ricorrente, Lanza Vitanza Caterina, ma anche alle altre parti danneggiate, sigg.ri De Vita Giovanni e De Vita Maria Giovanna, in proprio che quali eredi di Tracinà Antonina.

La sussistenza di questi danni è pacifica nel giudizio, perché su questo punto non ci sono contestazioni da parte degli altri contendenti, il Consorzio d'irrigazione "Saia Schisò" ed il Comune di Giardini-Naxos. Pertanto, visto che ai sensi della L. n.69/2009, con cui è stato modificato il co. 1 dell'art. 115 c.p.c., il legislatore ha codificato nel nostro sistema processuale il cd. principio della non contestazione, ovvero l'obbligo per il giudice di assumere in decisione senza bisogno di prova sui fatti allegati in giudizio da una parte e non specificamente contestati dalla

controparte costituita, consegue che in ordine alla quantificazione del danno per come è stato accertato in CTU e liquidato nel primo grado, i contendenti non hanno mosso alcun rilievo e quindi la quantificazione del danno di cui alla sentenza di primo grado si deve ritenere pacifica nel presente giudizio, perché è ormai un punto fermo sul quale non c'è alcuna contrastante posizione tra le parti. Sulla questione, in generale, si richiama pure quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 12517/2016, che ha ribadito che la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale, ritenendolo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.

Ancora si evidenzia, per dovere di giustizia e verità, che i danni di cui si tratta non possono essere collegati all'intervento operato dal Comune di Giardini-Naxos sulla condotta idrica per l'acqua potabile, perché i lavori per la sostituzione di un raccordo fatti dal Comune risalgono al 2008 (*ex* CTU), e riguardano un'altra tubazione, quella dell'acqua comunale per uso domestico, mentre i danni di cui si è chiesto il risarcimento in questo giudizio derivano dalla condotta per irrigazione agricola utilizzata dal Consorzio "Saia Schisò" e risalgono a molti anni prima, come ben si rileva dal contenuto dell'atto extragiudiziario, fatto notificare dalla ricorrente e dalla sig.ra Tracinà Antonina, il 31.10.2005 al Consorzio "Saia Schisò" (*quest'atto si trova allegato al fascicolo del ricorso per avvertimento tecnico preventivo che è incluso dentro il nostro fascicolo di parte per l'appello*).

Cosa assolutamente diversa è la questione sollevata in appello dal Consorzio irriguo "Saia Schisò", che ha eccepito di non essere proprietario della condotta irrigua oggetto di causa, ottenendo persino la riforma della sentenza del primo grado, ed è riuscito pure ad ottenere che l'obbligo di risarcire i danni che sono derivati da queste ingenti perdite idriche sia posto a carico del Comune di Giardini-Naxos, sol perché in tempi assai remoti e quindi lontani dal periodo in cui si sono verificati i danni di cui si tratta, il Comune ha eseguito lavori di manutenzione stradale, nel corso dei quali ha modificato e trasformato la condotta irrigua di proprietà del Consorzio "Saia Schisò", che prima era a cielo aperto e che

durante quei lavori ha chiuso in un canale intubato.

Muovendo da questo semplice intervento del Comune di Giardini-Naxos, la Corte d'Appello di Messina, con la sentenza che qui censuriamo fermamente, ha ribaltato ed annullato la sentenza di primo grado, attribuendo la responsabilità dei danni causati e del conseguente risarcimento degli stessi a carico del Comune di Giardini-Naxos e non più del Consorzio irriguo precitato, perché, a parere della Corte d'Appello di Messina (ma non ci sono prove documentali che ne dimostrano la fondatezza), l'intervento di manutenzione stradale effettuato dal Comune di Giardini-Naxos, che ha ricompreso anche il canale irriguo che era del Consorzio, avrebbe fatto acquisire all'Ente pubblico la piena proprietà di questa condotta irrigua. Se così fosse, ma noi non lo crediamo possibile, non si capisce perché il Consorzio che si è battuto con tanta veemenza per scrollarsi di dosso l'obbligo di risarcire i danni sopra citati, non ha fornito, depositandolo in giudizio, l'atto di espropriazione con cui il Comune avrebbe acquisito al patrimonio comunale anche questa condotta irrigua per uso agricolo, che invece è rimasta e tutt'oggi viene utilizzata proprio dal Consorzio irriguo "Saia Schisò".

Infatti, se questa condotta fosse stato effettivamente espropriata, a parte il fatto che il Consorzio che ne era proprietario avrebbe dovuto essere indennizzato, ed oggi il Consorzio "Saia Schisò" non potrebbe più utilizzare autonomamente questo canale d'irrigazione per soddisfare i bisogni di fornitura idrica per fini agricoli a tutti i suoi soci, ed anzi avrebbe dovuto provvedersi di un'altra condotta irrigua, necessaria per fornire, come in effetti continua a fornire, l'acqua per l'irrigazione agricola a tutti i suoi consociati che hanno terreni agricoli nella Contrada Schisò. Invece l'acqua irrigua del Consorzio continua normalmente ad essere fornita a tutti i soci passando proprio dentro questa medesima condotta, perché nulla è cambiato, ed infatti non è cambiato nulla, perché è tramite questa stessa condotta che i consortisti continuano regolarmente ad avere somministrata l'acqua irrigua per i propri terreni agricoli dal suddetto Consorzio a cui essi pagano il relativo consumo.

Dunque, questa condotta irrigua ha sempre mantenuto la sua originaria destinazione, e quindi non è certamente stata espropriata dal Comune di Giardini-Naxos, che non ha mai pagato alcuna indennità espropriativa al Consorzio "Saia Schisò" e pertanto non è mai diventato proprietario della stessa. Su questo punto

la Corte d'Appello di Messina ha certamente errato.

Ed infatti la sentenza della Suprema Corte n.2480/2018, n.2481/2018 e n. 2482/2018 chiariscono i termini in cui va attribuito l'onere di risarcire i danni causati a terzi per casi simili a quello di specie. La giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. (anche in rapporto a quella di cui all'art. 2043 c.c.), ha enunciato, tra gli altri, i seguenti principi di diritto: a) *«l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»; b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ. ».*

Ora, visto e considerato che già sopra abbiamo chiarito che nel presente giudizio è pacifica la questione dei danni, perché accertati in contraddittorio ed in sede di CTU, come pure la loro quantificazione, nonché l'individuazione dell'origine degli stessi, causata da falle non riparate della condotta irrigua per mancanza di qualsivoglia intervento di manutenzione, resta da valutare, alla luce della qui citata giurisprudenza di legittimità, la posizione del Consorzio "Saia Schisò" se è quella di custode della condotta irrigua o se la proprietà della stessa è rimasta invariata ed è tutt'oggi del precitato Consorzio. Volendo per assurdo azzardare che quanto ipotizzato dalla Corte d'Appello di Messina possa essere vero (ma certamente sappiamo che non lo è), non v'è dubbio, perché è stato provato, accertato e dimostrato dal CTU, che il danno è stato causato proprio per l'utilizzando di questo tubo per scopi irrigui di natura agricola e privata, che nulla hanno a che fare con i compiti d'interesse collettivo che appartengono invece ad un Ente Comunale ed alle sue funzioni, indirizzate a fornire servizi pubblici a tutti e non solo ai soci di del Consorzio "Saia Schisò".

Consegue che quanto asserito dalla Corte d'Appello di Messina sul fatto non provato che il Comune di Giardini-Naxos è proprietari di questa condotta idrica non regge affatto.

Per di più, nel giudizio è un punto fermo ed incontrastato dalle parti che il danno grave di cui si tratta è derivato dal passaggio delle acque irrigue del Consorzio

proprio attraverso questo canale. Quindi il Comune non c'entra affatto perché è il Consorzio "Saia Schisò", che utilizza autonomamente questa condotta irrigua, tramite la quale continua a fornire con assidua regolarità l'acqua per l'irrigazione agricola a tutti i suoi soci che hanno terreni agricolo nella Contrada Schisò.

Quindi proprio dall'uso regolare di questo canale irriguo da parte del Consorzio che si sconfigge l'ipotesi che la proprietà della condotta non sia dello stesso, ma che sia stata trasferita al Comune di Giardini-Naxos. Questo fatto, che non teme smentita, dimostra però che ove il Consorzio non fosse più il proprietario di questa condotta irrigua, egli, che la usa regolarmente ed ininterrottamente negli anni, ne resterebbe comunque l'unico custode, in quanto è lui che la utilizza in proprio per fornire del prezioso liquido tutti i suoi numerosi soci consociati che hanno fondi agricolo in quella contrada. Conseguente che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è proprio il soggetto che ha in custodia la cosa (nel nostro caso la condotta irrigua che infatti il Consorzio detiene ed utilizza normalmente e senza soluzione di continuità per fini agricoli), dalla quale è derivato il danno che deve essere risarcito alle parti terze che lo hanno ingiustamente subito, perché tale danno è stato causato proprio dalle infiltrazioni dell'acqua che passa dentro questa condotta per essere distribuita a tutti i soci consorziati. È pur vero, però, che questa responsabilità verrebbe meno se il fatto che ha determinato il danno sia stato causato da una situazione imprevedibile, tale da poter essere considerata un caso fortuito. Nel nostro caso, invece, la CTU ha dimostrato e provato che il danno è stato causato da due buchi e da una ulteriore lesione alla condotta, quest'ultima provocata dalla radice di una pianta molto grande. Dunque, è di tutta evidenza che non si tratta certamente di un caso fortuito, ma solo della grave ed inescusabile responsabilità del Consorzio "Saia Schisò" che ha continuato ad utilizzare la condotta senza avere mai fatto sulla stessa una puntuale ed annuale opera di manutenzione. La responsabilità del Consorzio è pertanto certa ed inescusabile, perché avendone la piena disponibilità era comunque obbligato ad effettuare, sia che si trattasse di manutenzione ordinaria (quindi come custode del canale) sia segnalando e richiedendo formalmente al proprietario della condotta (ovviamente solo nel caso ove il Consorzio non ne fosse l'effettivo proprietario, ma su questa ultima ipotesi nutriamo fortissimi e giustificati dubbi), di eseguire sulla stessa le opere e gli interventi di manutenzione

straordinaria.

Conseguentemente, non sussiste neppure l'interruzione del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento di danno e, per di più, nel nostro caso la mancanza di qualsivoglia interventi annuali e regolari di manutenzione, fa sì che non esiste neppure l'ipotesi del caso fortuito "quale fatto idoneo ad escludere la responsabilità del custode, in quanto dotato di efficacia causale determinante rispetto alla produzione dell'evento e non evitabile, tenuto conto delle modalità che in concreto caratterizzano l'attività del custode" (Cass. Civ., Sez. Terza, Sentenza n.13005 del 23 giugno 2016).

Infatti, nel caso di specie, i buchi che hanno provocato le ingenti e gravi infiltrazioni idriche e che hanno causato i gravissimi danni patrimoniali accertati in CTU, erano stati lasciati nella condizione di abbandono più totale proprio dallo stesso custode, quindi il Consorzio, così come la lesione provocata alla condotta dalla pianta, le cui radici, per avere la forza necessaria per spaccare la condotta, appartengono ad una pianta grande e molto robusta, e tutto ciò dimostra e comprova quale fosse lo stato in assoluta e totale assenza di interventi manutentivi in cui versava la condotta irrigua, perché mai, ribadiamo mai, sono stati eseguite opere manutentive sulla stessa, sia a carattere ordinario che a carattere straordinario, visto che nella condotta irrigua non sono state riscontrate tracce d'intervento manutentivo di alcun genere.

Consegue che Il Consorzio "Saia Schisò", sia in un caso che nell'altro, ossia che fosse proprietario oppure semplice custode di questo canale (che peraltro continua ad utilizzare stabilmente per somministrare l'acqua irrigua per i suoi consociati), aveva certamente l'obbligo di curare la manutenzione della condotta, mentre i fatti accertati in CTU dimostrano che il Consorzio non lo ha mai fatto e la responsabilità di quanto è accaduto è indubbiamente e certamente sua, e ciò indipendentemente dal fatto che ne sia proprietario o semplice custode.

Non v'è dubbio, quindi, che la sentenza n.700/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Messina non ha tenuto conto di nessuna delle suddette fondate ragioni, e vista l'intera motivazione che è stata resa nel secondo grado sulla questione possiamo dire, trattandosi di un giudizio che verte su l'utilizzo di canale irriguo, che la stessa fa acqua da tutte le parti, perché non ha esaminato e non ha neppure considerato tutto

quanto sopra detto, che costituisce invece un aspetto fondamentale e decisivo del giudizio, perché chiarisce e dimostra che il Consorzio irriguo "Saia Schisò", in un modo o nell'altro, sia come proprietario della condotta che come semplice custode della stessa (visto che continua ad utilizzarla in proprio normalmente e regolarmente) era obbligato comunque, ex art. 2051 c.c., a risarcire il danno gravissimo causato proprio dalle perdite delle acque d'irrigazione agricola che lo stesso fa scorrere normalmente dentro questa condotta per somministrarla a pagamento ai suoi soci.

Infatti, è proprio su questi presupposti che il Tribunale accolse integralmente la domanda avanzata in giudizio dagli attori del primo grado, senza spingersi oltre sul fatto che il Consorzio ne fosse il proprietario o il custode, attenendosi a quanto sopra abbiamo illustrato, documentato e dimostrato, anche perché non avrebbe potuto andare oltre, stante i limiti oggettivi e sostanziali che sono espressamente sanciti dall'art.112 c.p.c., che impone al giudicante l'obbligo di statuire restando entro i limiti della domanda, e quindi mantenendosi all'interno del rapporto che sussiste tra il chiesto e il pronunciato. Invece la Corte d'Appello non si è attenuta a questa invalicabile limitazione, come i contenuti della sua sentenza ben dimostrano.

Infatti, è proprio per queste ragioni che la pronuncia della Corte d'Appello si traduce da un lato nella violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. e dall'altro in un vizio di motivazione per le conseguenze illogiche e chiaramente contraddittorie cui giunge in relazione alla violazione dell'art. 2051 c.c.-

Alla luce di quanto dedotto ed eccepito, che risulta documentato in atti (*vedasi CTU depositata in originale nel fascicolo d'ufficio del primo grado*), si insiste nell'accoglimento del presente ricorso, cassando senza rinvio la sentenza n.700/2019 resa dalla Corte d'Appello di Messina.

**B) Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n.5 c.p.c., in relazione all'art.2043 c.c.;**

In effetti ed alla luce di quanto è stato articolatamente dimostrato nel primo motivo di ricorso, non vi è chi non veda che, il nesso causale che ha determinato il danno ingiusto, di cui all'art. 2043 c.c., è dipeso dalla mancanza assoluta di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessaria per l'utilizzo regolare della condotta irrigua di cui si tratta da parte del Consorzio d'irrigazione "Saia Schisò", che è il solo che la utilizza per somministrare a pagamento l'acqua irrigua a tutti i suoi soci che hanno terreni agricoli nella vasta Contrada Schisò. Dunque il danno di cui si sta discutendo scaturisce solo dal fatto che questa condotta, non ha avuto nessuna manutenzione,

tant'è che il danno è derivato dalle perdite idriche che hanno permesso all'acqua per l'irrigazione agricola di fuoriuscire dalla condotta in questione, attraverso i due buchi e la lesione prodotta dalle radici che si sono incuneate ed introdotte nella stessa. Queste tre falle avrebbero potuto, anzi dovuto, essere riparate e tappate, rendendo stagno il canale, e lo sarebbero stati se il Consorzio che lo utilizza facendosi pagare dai soci la somministrazione idrica, si fosse preoccupato di effettuato con regolarità annuale l'intervento manutentivo ordinario e, ove necessario, come in questo caso, anche quello di carattere straordinario, ma nessuna manutenzione è mai stata fatta. Conseguente che il danno di cui trattiamo, è stato causato da questo omissivo modus operandi del Consorzio "Saia Schisò".

Questo danno è quindi ingiusto, perché poteva essere prevenuto con una ordinaria ed annuale opera di manutenzione, ma il Consorzio non si è mai curato di provvedere ad effettuarla ed ha invece continuato ad utilizzare normalmente la condotta irrigua senza mai accertarsi delle reali condizioni in cui la stessa versava.

In ogni caso, l'omesso controllo della tenuta della condotta e della sua mancanza di perdite, unite assieme alla mancanza di un annuale intervento di pulizia, sono da considerarsi gravi comportamenti omissivi che determinano tutte le condizioni per la sussistenza del nesso causale tra l'utilizzo della cosa e il danno grave che è stato cagionato ai terzi e che, per l'entità di quanto fu accertato e liquidato con la sentenza di primo grado, è di oltre 9.000,00 euro per gli eredi De Vita ed oltre 12.000,00 euro per la ricorrente, e questo ammontare prova e dimostra che questi danni, oltre ad essere ingiusti, sono molto gravi e consistenti e vanno indubbiamente risarciti da chi li ha cagionati utilizzando questa condotta per portare l'acqua irrigua e distribuirli a tutti i molti consociati che fanno capo al suddetto Consorzio e che pagano allo stesso il servizio di cui godono. Conseguente che il Consorzio "Saia Schisò" è il solo responsabile dei danni ingentissimi cagionati agli eredi De Vita ed alla ricorrente Lanza Vitanza Caterina, e deve essere condannato a risarcirli integralmente.

Anche in ordine a questo secondo motivo d'impugnazione, che risulta documentato in atti anche da CTU, e che costituisce un punto essenziale e decisivo del presente giudizio, si insiste nel chiedere l'accoglimento del ricorso, cassando senza rinvio la sentenza n.700/2019, resa dalla Corte d'Appello di Messina.

C) Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n.5, anche in relazione all'art.112 c.p.c.;

Nelle conclusioni dell'atto di appello spiegato dal Consorzio d'irrigazione "Saia

Schisò", che fu curato e notificato dall'Avv. Claudio Ambrogetti, si è chiesto alla Corte d'Appello adita (vedasi capoverso 5, pag. 13, rigo 32-33 dell'atto di appello del Consorzio "Saia Schisò"), che a seguito dell'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, si dovesse "condannare il Comune di Giardini-Naxos al risarcimento del danno ed al ripristino della condotta".

Queste precise richieste conclusive non sono state modificate all'atto dell'udienza di precisazione conclusioni, avvenuta il 14.02.2019, e dunque la suddetta richiesta di condanna del Comune di Giardini-Naxos al risarcimento di danni patiti dai sigg.ri De Vita e dalla ricorrente, permane immutata anche nella fase di gravame, seppur non sia stata inspiegabilmente esaminata dal Collegio decidente.

Tutto ciò però prova e dimostra che è stato ritualmente e formalmente chiesto nel giudizio d'appello, proprio dallo stesso Consorzio appellante, che lo ha indicato espressamente nelle sue conclusioni sin dal momento di presentazione dell'appello, alla Corte d'Appello di Messina, che in uno all'accoglimento dell'appello il Collegio decidente dovesse condannare il Comune di Giardini-Naxos a risarcire il danno subito dai sigg.ri Tracinà Antonina (che è poi deceduta il 02.04.2016 lasciando suoi eredi, De Vita Giovanni e De Vita Maria Giovanna) e la ricorrente Lanza Vitanza Caterina.

Dunque non è vero quanto asserisce la Corte d'Appello di Messina laddove afferma che non è stata riproposta in sede di gravame la domanda di condanna in capo al Comune di Giardini Naxos nel caso di accoglimento dell'appello proposte dal Consorzio Irriguo; in tale giudizio invece fu espressamente chiesta la condanna del Comune a risarcire i danni a chi li ha subiti. Quindi, anche su tale questione la Corte ha preso un ulteriore abbaglio.

Infatti, è proprio su queste specifiche richieste che la Corte d'Appello di Messina, accogliendo l'appello avrebbe dovuto disporre ogni altra statuizioni in conformità a quanto chiesto espressamente dallo stesso Consorzio appellante, senza andare oltre il chiesto ed il pronunciato, come invece ha fatto, stante i limiti oggettivi e sostanziali che sono espressamente sanciti dall'art.112 c.p.c., che impongono al giudicante l'obbligo di statuire restando entro i limiti della domanda, e quindi mantenendosi all'interno del rapporto che sussiste tra il chiesto e il pronunciato.

La ricorrente, stante l'avvenuta proposizione di tale domanda di responsabilità a carico del Comune, poteva a quel punto solo chiedere il rigetto dell'appello, e non più indicare a carico di quale delle parti del presente giudizio l'organo giudicante dovesse

7

porre il pagamento relativo al risarcimento dei danni pativi, essendo stata la domanda alternativa già formulata e visto che peraltro l'obbligo del risarcimento del danno e la sua stessa quantificazione è ormai un punto che è già stato assodato in primo grado e non viene più contestato da nessun altro contendente nella fase di gravame.

Ma c'è di più. Il Consorzio appellante chiede pure, nel medesimo punto delle sue richieste conclusive, che il Comune venga condannato anche: "...al ripristino della condotta".

Dunque il Consorzio con tale richiesta sta riconoscendo indubbiamente la fondatezza di quanto sopra abbiamo dimostrato nei motivi A) e B) in ordine all'obbligo del custode di provvedere alla manutenzione del bene che utilizza. Infatti, non sfuggirà all'Eccellentissima Suprema Corte di Cassazione, che l'aver chiesto al Comune il ripristino del canale irriguo di cui si tratta, quindi la chiusura delle falle dalle quali si disperde l'acqua irrigua che ha determinato il danno di cui si tratta, si compro e dimostra che è il Consorzio sta quantomeno dichiarando di averne la custodia di questo canale, perché vi fa scorrere l'acqua irrigua che distribuisce a tutti i suoi soci, ma prova anche che il Consorzio sa per certo che questo canale bisogna di urgenti opere di manutenzione straordinaria, che prima d'ora il Consorzio "Saia Schisò" non aveva mai chiesto di fare al Comune di Giardini-Naxos. Pertanto se è proprio il precitato Consorzio che chiede formalmente l'intervento del Comune per la manutenzione straordinaria della condotta per l'irrigazione agricola di cui si tratta, è altrettanto certo che è sempre il Consorzio stesso che ne detiene pure la custodia e quindi è il soggetto che deve risarcire i danni per cui è causa, perché i due buchi e la lesione prodotta dalle radici che si sono incuneate nel canale, che avrebbero potuto, anzi dovuto, essere tappati con tempestività, rendendo stagna la condotta irrigua, potevano essere ripartiti molto tempo addietro se il Consorzio avesse fatto allora questo che sta facendo solo ora. Conseguenza che il danno di cui stiamo trattando, è indubbiamente stato causato proprio da questo modus operandi del Consorzio "Saia Schisò", che utilizza senza fare alcuna manutenzione questo canale per farvi passare l'acqua irrigua per i terreni agricoli dei suoi soci, non v'è dubbio che di questi danni è proprio questo Consorzio ad esserne diretto e solo responsabile.

D) spese di lite: nullità della sentenza per violazione -derivante dal mancato rigetto dell'appello- della norma processuale sul regolamento delle spese di lite (art.91 c.p.c.), in relazione all'art.360, n.4, cpc.

Poiché i motivi che precedono -con cui la ricorrente ritiene di avere dimostrato ed argomentato che l'appello andava indubbiamente rigettato e respinto- meritano di essere accolti, la Cassazione senza rinvio dell'impugnata sentenza, come è ovvio, comporta l'addebito all'appellante Consorzio irriguo "Saia Schisò", delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, oltre che del presente grado.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso e ritenuto, e per quant'altro ad addursi, la ricorrente, LANZA-VITANZA CATERINA, ut supra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti


### CONCLUSIONI

contrariis reiectis:

- 1) ammettere in rito ed accogliere nel merito il presente ricorso;
- 2) per l'effetto, accogliere i superiori motivi di ricorso, cassare l'impugnata Sentenza n.700/2019 resa dalla Corte d'Appello di Messina il 24.09.2019, senza rinvio, oppure con altra formula che riterrà applicabile al caso di specie l'Eccellentissima Corte Suprema di Cassazione, emettendo ogni conseguenziale statuizione di legge, ivi compreso il risarcimento dei danni che sono stati liquidati con la sentenza di primo grado alla ricorrente, Lanza Vitanza Caterina;
- 3) con vittoria di spese e compensi di lite.
  - Si producono:
    - a) copia autentica della sentenza n.700/2019;
    - b) copia dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio dell'appello;
    - c) fascicoli dei due precedenti gradi, con tutti gli atti in essi contenuti;
    - d) n.7 copie in carta libera del ricorso e della sentenza impugnata;
  - ai sensi del D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore del presente giudizio è compreso entro € 50.000,00, ed è quindi dovuto il contributo unificato di € 1.036,00, corrispondente al valore dichiarato, quindi del terzo scaglione, a cui va aggiunto il contributo in misura fissa, oltre i diritti di cancelleria.
  - Si precisa che è stato allegato al presente ricorso, per farne parte integrante ed inscindibile dello stesso, procura speciale rilasciata con atto separato in calce.

*Il ricorso è stato redatto in conformità alle indicazioni tecniche contenute nel Protocollo sottoscritto in data 17.12.2015 dal Presidente della Corte di Cassazione e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense.*

MESSINA, lì 04/11/2019

(Avv. Ettore Florio)  


*Avv. Ettore Flores*

Via Umberto I n. 230 - 99027 Roccalumera (Me)

Tel. Fax 0942/744588

PEC: AVVFLERES@PEC.GIUFFRE.IT

PROCURA SPECIALE ALLE LITI

(RILASCIATA SU FOGLIO SEPARATO, MA MATERIALMENTE CONGIUNTO ALL'ATTO A CUI SI RIFERISCE, DA CONSIDERARSI RILASCIATA IN CALCE ALLO STESSO ATTO (C.D. PROCURA SPILLATA: ART.83, CO. 3, ULT. INC., C.P.C.) E CONTESTUALE INFORMATIVA PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

IO SOTTOSCRITTA DOTT.SSA LANZA VITANZA CATERINA, NATA A NAPOLI IL 26.12.1965 E RESIDENTE IN GIARDINI NAXOS (ME), VIA LARUNCHI N.15, (COD. FISC:LNZCRN75T66F839M), NOMINO E COSTITUISCO MIO PROCURATORE SPECIALE, PER RAPPRESENTARMI E DIFENDERMI NEL PRESENTE GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, PER PROPORRE RICORSO IN MIO NOME CONTO ED INTERESSE, AVVERSO LA SENTENZA N.700/2019, PUBBLICATA E COMUNICATA VIA PEC IL 24.09.2019, RESA DALLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA. SECONDA SEZIONE CIVILE, RELATORE CONSIGLIERE CONCETTA ZAPPALÀ, NEL GIUDIZIO D'APPELLO ISCRITTO AL N.47//2017 R.G. E PROMOSSO DAL CONSORZIO D'IRRIGAZIONE "SAIA SCHISÒ" IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, E DEI CONFRONTI DEL COMUNE DI GIARDINI NAXIS IN PERSONA DEL SINDACO SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, DE VITA GIOVANNI E TRACINÀ ANTONINA, L'AVV. ETTORE FLERES DEL FORO DI MESSINA, E CONFERISCO ALLO STESSO OGNI PIÙ AMPIA FACOLTÀ DI LEGGE, IVI COMPRESA QUELLA DI NOMINARE E FARSI SOSTITUIRE DA ALTRI PROCURATORI. ELEGGO DOMICILIO PRESSO IL SUO STUDIO LEGALE IN ROCCALUMERA (ME), VIA UMBERTO I° N.230 (PEC:AVVFLERES@PEC.GIUFFRE.IT, FAX 0942-744588). DICHIARO DI ESSERE STATA INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DI MEDIAZIONE, EX ART. 4 COMMA 3 D.LGS. 4/3/2010 N.28, IVI COMPRESI I BENEFICI FISCALI DI CUI AGLI ARTT. 17 E 20 DEL MEDESIMO DECRETO, COME DA ATTO ALLEGATO DI CUI DICHIARAO DI AVERE RICEVUTO COPIA.

IO SOTTOSCRITTA DICHIARO ALTRESÌ DI ESSERE STATA INFORMATI, AI SENSI DELL'ART. 13, D.LGS. N.196/03, DELLE FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E, QUINDI, AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEGLI STESSI AI FINI DEL PRESENTE GIUDIZIO E DI OGNI ANTERIORE E CONSEGUENTE FASE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE CONNESSA; ALTRESÌ DICHIARO DI AVERE RICEVUTO COPIA DELLA PRESENTE INFORMATIVA. IL RESPONSABILE ED INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERTSONALI È L'AVVOCATO CHE AUTENTICA LA SOTTOSCRIZIONE E PRENDO ATTO CHE TALE CONSENSO È NECESSARIO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO CONFERITOGLI.  
ROCCALUMERA, LI 18.10.2019

DOTT.SSA CATERINA LANZA VITANZA

*Caterina Lanza Vitanza*

VERA ED AUTENTICA LA FIRMA

*Ettore Flores*

(Avv. Ettore Flores)

RELATA DI NOTIFICA: Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte d'Appello di Messina, ad istanza dell'Avv. Ettore Fleres, quale difensore (o occorrendo procuratore) in giudizio della sopra generalizzata sig.ra LANZA VITANZA CATERINA, ho notificato il superiore ricorso per Cassazione avverso la sentenza n.700/2019 della Corte d'Appello di Messina, che ha definito la causa iscritta al n.43/2017 R.G., consegnandone copia conforme all'originale:

al **COMUNE DI GIARDINI-NAXOS** in persona del Sindaco suo legale rappresentante pro-tempore, cod.fisc./P.IVA:00343940839, presso e nello studio del suo procuratore costituito in appello Avv. Angelo Marturano, notificandolo nel di lui studio -ove il detto Comune è elettivamente domiciliato-, sito in 98035 Giardini-Naxos (ME), via Ciminello n.1, ivi consegnandola a mani di *Prapre*

*Giardini Naxos 08/11/19*

IL FUNZIONARIO U.N.E.P.  
presso la Corte di Appello di Messina  
*Dott. Francesco Russo*



UNEP - MESSINA  
Modello A / 1 Cr. 19389

URGENTE

Diritti	€ 11,63
Trasferte	€ 99,30
10%	€ 9,93
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 2,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 122,86</b>

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 05/11/2019

L'Ufficiale Giudiziario



## Dettaglio Email

Mittente: contenziosogiardininaxos@pec.it

Destinatari: protocollojiardininaxos@pec.it

Data: 08-11-2019 Ora: 13:30 Num. Protocollo: Del:

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: copia ricorso x cassazione - controversia Comune di Giardini Naxos c Tracinà-De Vita-Lanza Vitanza c Consorzio Irrigazione Saia Schisò .. ..

Testo Email

---



All. 2

# COMUNE DI GIARDINI NAXOS

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

---

Codice Fiscale n.00 343 940 839

N. REG. ....../2019

### DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciannove, il giorno .....del mese di ....., in Giardini Naxos e nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, il Comune di Giardini Naxos (di seguito Comune), sede di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00 343 940 839, in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Dott.ssa Roberta Freni, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità;

Da una parte

E

L'Avv. .... con studio in ....., in via ..... (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista"), in qualità di legale dell'Ente

Dall'altra

#### Premesso che:

Il Comune di Giardini Naxos deve proporre opposizione al ricorso ex art. 360 c.p.c. Con contestuali motivi promosso dalla Sig.ra Lanza Vitanza Caterina dinanzi alla Corte di Cassazione;

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. .... del ..... immediatamente esecutiva, si è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi;

Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. .... del ..... è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

#### Ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

#### ART. 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente nel ricorso ex art. 360 c.p.c. Con contestuali motivi promosso dalla Sig.ra Lanza Vitanza Caterina dinanzi alla Corte di Cassazione, per il solo grado o la sola fase del giudizio attualmente pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto – a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.
- a rappresentare e/o difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare – in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente – tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione;
- a promuovere e/o resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All'atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

Il Professionista al momento del ritiro della suddetta documentazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l'incarico, al contenuto dello stesso.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio *curriculum vitae* per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del *curriculum*, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell'incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo.

## ART. 2

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

## ART. 3

Le parti, così come sopra indicate con il presente atto, ai sensi dell'art. 2233, terzo comma del Codice Civile, e dell'art. 2 bis della legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilita per l'intero procedimento dell'incarico, per cui L'Avv. .... assume la rappresentanza e la difesa del Comune di Giardini Naxos, giusta Delibera di Giunta Comunale n..... del ..... ed accetta il compenso stabilito di €. **2.207,65** compreso IVA e CPA e spese generale di studio, come per legge, per l'intero procedimento.

## ART. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente

soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione. Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

#### **ART. 5**

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

#### **ART. 6**

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a carico dell'Ente.

#### **ART. 7**

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Abate Cacciola;
- il Professionista in ..... , via..... ;

#### **ART. 8**

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per motivate ragioni.

#### **ART. 9**

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle spese sostenute.

#### **ART. 10**

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

#### **ART. 11**

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura.

La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziari adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista **un anticipo pari ad €. 1.400,00**, comprensivo di Cpa, Iva e ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, da liquidarsi dietro presentazione di fattura e copia degli atti di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

#### **ART. 12**

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

#### **ART. 13**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

#### **ART. 14**

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR. 26.04.1986, n°13.

**IL PROFESSIONISTA**

**L'AMMINISTRAZIONE**

L'Avv. ...., dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli artt. del presente contratto e di approvarle espressamente.

**IL PROFESSIONISTA**

**PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE**

N. 165 DEL 04. 12. 2019

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 02. 12. 2019



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Roberta Froni

*Roberta Froni*

**PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di € 2.207.55 sull'intervento ..... Cap. 1245 del bilancio comunale.

Giardini Naxos, 03/11/19

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II  
Dott. Mario Cavallaro



*Mario Cavallaro*

*19.131*

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente

P. Lo Iacono

L'Assessore Anziano

Dott. C. Villari

Il Segretario Generale

Dott.ssa Roberta Freni

La presente è copia conforme all'originale

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa ..... sono stati presentati reclami. In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

- Dott.ssa R. Freni -

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

#### ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data .... è stata trasmessa al settore ..... per l'esecuzione

Il Segretario Generale

- Dott.ssa Roberta Freni -

L'Istruttore Amministrativo